*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 102° — Numero 299

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Sabato, 2 dicembre 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144



## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216.

**Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DELLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI

Art. 1.

Le assicurazioni fatte nello Stato da assicuratori nazionali e da assicuratori esteri operanti in Italia sono soggette alle imposte stabilite nell'annessa tariffa ordinaria (allegato *A*).

Agli effetti della presente legge non si considerano fatte nello Stato le assicurazioni stipulate dai predetti assicuratori con contraenti domiciliati od aventi sede all'estero.

Sono altresì soggette alle imposte stabilite nell'allegata tariffa le assicurazioni stipulate con assicuratori all'estero da persone fisiche o giuridiche domiciliate od aventi sede in Italia.

Le imposte non sono applicabili alle assicurazioni che riguardino beni immobili o mobili esistenti all'estero, o navi od aeromobili di nazionalità estera. L'imposta è dovuta quando dell'assicurazione sia fatto uso nello Stato.

Le imposte di cui all'allegata tariffa si applicano anche alle assicurazioni da chiunque fatte all'estero quando ne sia fatto uso nello Stato o quando riguardino:

*a*) la vita o i rischi di infortunio, malattia o responsabilità civile di persone domiciliate o residenti nello Stato;

*b*) rischi della responsabilità civile connessa ad attività economica esercitata nello Stato;

*c*) beni mobili o immobili esistenti nello Stato;

*d*) navi od aeromobili di nazionalità italiana;

*e*) merci trasportate da o verso l'Italia, quando la assicurazione sia fatta per conto di persone o ditte domiciliate od aventi sede in Italia e semprechè l'assicurazione stessa non abbia pagato imposta all'estero.

Le imposte stabilite nella presente legge non si applicano alle assicurazioni concernenti attività o enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.

Nella tariffa speciale (allegato *B*) annessa alla presente legge sono indicate le assicurazioni soggette ad imposta ridotta.

Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella (allegato *C*) nonché quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali.

Nulla è innovato alla disciplina dell'esercizio delle assicurazioni private di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge si ha caso d'uso quando le polizze, i certificati e gli altri atti comprovanti l'assicurazione:

*a*) si presentano o si producono nei procedimenti civili davanti l'Autorità giudiziaria, ordinaria o speciale, o nei procedimenti in sede giurisdizionale amministrativa o davanti agli arbitri;

*b*) sono inseriti o riportati in tutto o in parte in atti pubblici, in atti privati soggetti a registrazione, in atti delle Cancellerie e degli Uffici giudiziari, delle pubbliche Amministrazioni o in quelli degli Enti pubblici o comunque in atti presentati per la registrazione.

Art. 3.

Le riassicurazioni non sono soggette ad imposta quando si riferiscono ad assicurazioni per le quali sia stata pagata l'imposta a norma della presente legge o ad assicurazioni comprese nell'allegata tabella *C*) o comunque esenti da imposta in forza di leggi speciali. In caso diverso le riassicurazioni sono soggette ad imposta secondo le disposizioni dell'articolo 1, avuto riguardo all'oggetto dell'assicurazione originaria, con le aliquote stabilite nella tariffa.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di che al precedente comma è sufficiente che la riassicurazione risulti dai libri e registri delle Società, Compagnie ed Imprese di assicurazione e di riassicurazione o da qualsiasi altro mezzo.

Art. 4.

Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute proporzionalmente per ogni lira di ciascun pagamento del premio. Esse divengono applicabili a misura che, in Italia od all'estero, sia pagato od altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute ancorchè questo, per qualsiasi causa, venga in tutto o in parte restituito dall'assicuratore.

Nel determinare l'imponibile il premio deve essere valutato nella sua integrità con la aggiunta di tutti gli accessori e senza alcuna detrazione per qualsivoglia titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dal contraente all'assicuratore, eccezione fatta soltanto delle somme che dal contraente medesimo vengano rifuse all'assicuratore a titolo di imposta sulle assicurazioni ed imposta generale sull'entrata.

Per le assicurazioni mutue l'imponibile è costituito dalle somme che, sotto qualsiasi denominazione, sono versate dai contraenti alla mutua, eccezione fatta per le imposte di cui al precedente comma che vengano rifuse dal contraente. Non costituiscono imponibile i conferimenti effettuati per la costituzione di fondi di garanzia previsti dall'articolo 2548 del Codice civile.

Art. 5.

Per l'esercizio delle assicurazioni soggette alle imposte previste dalla presente legge, gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia devono tenere, per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme a modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, nel quale devono registrare tutte le somme che sono loro pagate o altrimenti soddisfatte, in Italia o all'estero, direttamente o a mezzo di agenti o incaricati, per premi ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.

La registrazione di ogni singolo pagamento deve essere fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle annesse tariffe (allegati *A* e *B*), tenendo distinte le somme soggette ad imposta da quelle relative a contratti di riassicurazione e a contratti di assicurazione esenti da imposta.

Per ogni partita riscossa devono essere indicati nel registro:

*a*) l'agenzia o l'ufficio presso il quale la partita figura iscritta, o il nome e cognome del rappresentante o dell'incaricato speciale per le partite non iscritte in alcuna agenzia od ufficio;

*b*) il numero o i numeri della polizza, certificato od appendice cui la partita si riferisce;

*c*) la data della polizza, quando i numeri non siano sufficienti per identificarla;

*d*) il mese o i mesi di scadenza delle rate di premio arretrate, correnti od anticipate che, rispetto a ciascuna polizza continuativa, sono successive alla prima. Quando il mese non sia dell'anno in corso verrà indicato anche l'anno;

*e*) il periodo di tempo cui si riferisce l'effettuato incasso per le polizze in abbonamento, rispetto alle quali il pagamento dei premi sia regolato con conti periodici;

*f*) il mese in cui è stato effettuato il pagamento dal contraente. Quando il mese non sia dell'anno in corso deve essere indicato anche l'anno;

*g*) l'importo incassato per premio ed accessori;

*h*) l'importo riscosso a titolo di rivalsa dell'imposta.

Le partite devono essere iscritte nel registro entro il secondo mese successivo al trimestre in cui il contraente ha eseguito il pagamento, distinguendole per ogni agenzia, ufficio od incaricato speciale e per periodi di tempo per ciascuno dei quali gli agenti od altri incaricati rendono i propri conti all'assicuratore, senza bisogno che, rispetto all'insieme, si segua l'ordine rigoroso di successione di detti periodi di tempo.

Le partite che fossero pagate direttamente alla sede dell'assicuratore e che non figurassero iscritte presso alcuna agenzia od ufficio vanno iscritte nel registro per ordine di mese.

Il registro può essere tenuto anche separatamente per ciascuna categoria di assicurazioni e per agenzie o gruppi di agenzie od uffici, o per incaricati speciali.

Inoltre, è data facoltà di dividere in due separati registri le partite d'incasso per polizze di nuova emissione da quelle relative a polizze già emesse.

Il registro deve essere addizionato alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio, e deve essere chiuso e totalizzato alla fine di ciascun esercizio apponendovi una dichiarazione, datata e firmata dall'assicuratore o suoi legali rappresentanti, con cui sia constatato l'ammontare totale, da indicare in tutte lettere, dei premi ed accessori iscritti per ogni colonna del registro stesso.

Le partite riscosse nell'ultimo trimestre dell'esercizio che non abbiano potuto essere iscritte nel registro durante lo stesso ultimo trimestre potranno esservi iscritte entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Anche per queste partite dovranno essere compiute le operazioni di cui al comma precedente.

Qualora siano tenuti più registri separati, ciascuno di essi dovrà essere come sopra addizionato e chiuso, e le cifre totali rispettive verranno riportate e riassunte in uno di questi registri, con la dichiarazione di cui all'ottavo comma per l'ammontare cumulativo di ogni colonna dei registri medesimi.

Art. 6.

Per le partite riscosse a mezzo di agenti od incaricati, con o senza formale procura, è data facoltà agli assicuratori di iscrivere le partite stesse nel registro di cui al precedente articolo, anziché per ogni polizza, cumulativamente per ogni rendiconto di ciascun agente od incaricato, e per ciascuna delle categorie di assicurazioni indicate nelle allegate tariffe, raggruppando le categorie soggette ad una identica aliquota di imposta e riportando le cifre totali dell'incasso risultante da ogni rendiconto originale, con riferimento al medesimo

L'esercizio di questa facoltà è subordinato alla condizione che la registrazione avvenga per rendiconti per tutti gli affari conclusi a mezzo di agenti o incaricati e che i rendiconti:

*a)* siano datati, numerati e firmati dagli agenti e incaricati;

*b)* presentino la distinta delle partite riscosse, con tutte le indicazioni che sono prescritte per il registro dei premi;

*c)* siano conservati per dieci anni dagli assicuratori, tanto nazionali che esteri, presso le sedi o rappresentanze ove deve essere pure conservato il registro dei premi.

Quando gli assicuratori si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, gli agenti e incaricati di stipulare contratti di assicurazione devono tenere il registro di cui all'articolo 5 per le operazioni da loro effettuate e tenere altresì copia di tutti i rendiconti mandati all'assicuratore.

Agli effetti delle disposizioni contenute nei successivi articoli 12 e 24 i rendiconti, quando ne siano stati riportati i totali nel registro dei premi, sono considerati come parte integrante del registro medesimo.

Art. 7.

Per il registro prescritto dall'articolo 5 debbono osservarsi le norme stabilite dall'articolo 2215 del Codice civile. La vidimazione del registro è esente da tassa di concessione governativa.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio, può consentire con apposito decreto che il registro di cui al citato articolo sia sostituito con altro a schede mobili, anche con sistema meccanografico.

Art. 8.

Il registro dei premi deve essere tenuto presso la sede dell'assicuratore se italiano, o presso la sede del rappresentante in Italia dell'assicuratore estero. Per gli agenti od incaricati di cui all'articolo 6 il registro deve essere tenuto presso la sede dell'agenzia o dell'ufficio. Gli assicuratori aventi più sedi o rappresentanze, devono tenere il registro presso la sede o la rappresentanza principale o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una dall'altra.

Il registro medesimo deve essere conservato per dieci anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

Del pari, gli assicuratori sono tenuti a conservare per cinque anni dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto le polizze originali relative alle assicurazioni assoggettate ad imposta.

Art. 9.

Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono presentare all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro di che ai precedenti articoli da 5 a 8, la denunzia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui è dovuta l'imposta, distinti per categoria di assicurazioni, secondo le risultanze del registro medesimo.

La denunzia di cui al comma precedente deve essere redatta in conformità al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio.

Sulla base della denunzia l'Ufficio del registro procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente ed alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per l'anno in corso il cui ammontare deve essere corrisposto in rate trimestrali eguali con scadenza il giorno 15 dei mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo.

Le eventuali differenze risultanti a debito o a credito dell'assicuratore dalla liquidazione definitiva sono conteggiate sulla rata trimestrale scadente il 15 giugno dell'anno per il quale la denunzia è presentata.

L'importo da pagare è sempre arrotondato in più a lire 100 quando risulti una frazione di lire 100.

Gli assicuratori che iniziano la loro attività nel corso dell'anno debbono effettuare entro il termine di cui al primo comma o entro un mese dal giorno dell'inizio delle operazioni, se successivo, una denunzia dei premi che si presume possano essere incassati nel corso dell'anno. Sulla base di tale denunzia l'Ufficio

del registro procede alla liquidazione provvisoria della imposta dovuta per l'anno in corso, il cui ammontare deve essere corrisposto in rate eguali alle stesse scadenze di cui al terzo comma, successive alla presentazione della denunzia.

Le stesse disposizioni si applicano nei confronti degli assicuratori che nel corso dell'anno estendono l'esercizio a nuovi rami di assicurazione, per i premi che si presume possano essere incassati per detti rami.

### Art. 10.

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 5 a 9, le polizze, i certificati e le appendici che importino pagamento di premio, relativi ad assicurazioni marittime ed aeree fatte da assicuratori nazionali od esteri operanti in Italia, debbono, a cura degli assicuratori, o dei loro agenti ed incaricati, quando tali atti siano stati da questi emessi o sottoscritti, essere presentati entro due giorni dalla loro emissione all'Ufficio del registro della circoscrizione o a qualsiasi altro pubblico ufficio il quale provvede ad apporre sugli stessi il timbro a calendario, convalidato dalla firma del funzionario addetto al servizio.

Per tale formalità, che non costituisce caso d'uso, è dovuto per ogni polizza, certificato od appendice il diritto fisso di lire 100, da corrispondersi mediante la applicazione di marche da bollo annullate a cura dell'ufficio stesso.

Le polizze, certificati ed appendici devono essere accompagnati da elenco descrittivo in duplice esemplare, munito della firma dell'assicuratore o del suo rappresentante.

Uno di tali esemplari, debitamente timbrato e firmato, è dall'Ufficio che ha apposto il timbro a calendario restituito all'assicuratore od al suo agente od incaricato.

### Art. 11.

Per le assicurazioni stipulate da contraenti domiciliati od aventi sede in Italia con assicuratori all'estero, la denunzia dell'ammontare del premio e degli accessori versati all'assicuratore estero ed il pagamento della corrispondente imposta devono essere eseguiti dal contraente all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione egli ha il suo domicilio.

La denunzia deve essere presentata entro un mese dal giorno del pagamento del premio ed accessori all'assicuratore; l'imposta relativa deve essere pagata contemporaneamente alla denunzia.

Per le merci trasportate da o verso l'Italia gli Uffici doganali sono tenuti ad accertare, all'atto delle operazioni doganali, se sia stata stipulata assicurazione contro i rischi del trasporto e, quando questa risulti stipulata con assicuratore all'estero, a controllare se per la stessa sia stata pagata l'imposta dovuta a norma dell'articolo 1 della presente legge, o, in caso diverso a segnalare la assicurazione all'Ufficio del registro nel cui distretto sono domiciliati od hanno sede il contraente o, nell'ipotesi di cui al quinto comma, lettera *c*), dell'articolo 1, la ditta o persona assicurata.

### Art. 12.

Gli assicuratori e i loro agenti od incaricati hanno obbligo di esibire ai funzionari ed impiegati di cui al successivo articolo 28 e agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro con i rimanenti libri, con le polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte della propria azienda di assicurazione, oltre che con le denunzie di cui all'articolo 9.

Debbono inoltre, ove richiesti, fornire ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti atti ad accertare, sia che il registro dei premi corrisponde con le scritture e con gli altri documenti anzidetti, sia che, per ciascuna polizza, i premi soddisfatti figurano debitamente iscritti sul registro medesimo.

In caso di rifiuto all'adempimento, anche parziale, di questa disposizione gli incaricati della verifica redigono apposito processo verbale di constatazione ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

## TITOLO II
## DELLE IMPOSTE SUI CONTRATTI DI RENDITA VITALIZIA

### Art. 13.

I contratti di rendita vitalizia mediante conferimento in denaro fatti nello Stato da assicuratori nazionali ed esteri operanti in Italia e quelli stipulati con assicuratori all'estero da persone domiciliate in Italia, sono soggetti all'imposta di cui all'articolo 23 della annessa tariffa allegato *A* sull'ammontare della somma capitale conferita in corrispettivo della rendita vitalizia o di ciascun pagamento di detta somma se il conferimento non è effettuato in unica soluzione.

Agli effetti della presente legge non si considerano fatti nello Stato i contratti di rendita vitalizia stipulati dai predetti assicuratori con contraenti domiciliati all'estero.

Sono altresì soggetti ad imposta i contratti di rendita vitalizia da chiunque fatti all'estero quando ne sia fatto uso nello Stato o quando la rendita sia costituita per la vita di persona domiciliata nello Stato.

Sono esenti in modo assoluto da imposta i contratti di rendita vitalizia elencati nella tabella allegato *C*.

### Art. 14.

Per i contratti di rendita vitalizia soggetti ad imposta a norma dell'articolo precedente gli assicuratori nazionali e quelli esteri operanti in Italia, debbono tenere, per ciascun esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'industria e il commercio nel quale, con le modalità e secondo le norme stabilite dagli articoli 5 e 6, debbono registrare tutte le somme che siano loro versate in Italia e all'estero, direttamente o a mezzo di agenti od incaricati, in dipendenza di detti contratti, per la costituzione della rendita vitalizia.

Per la tenuta del registro di cui al comma precedente si applicano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 12.

Le imprese che oltre ai contratti di rendita vitalizia, stipulino contratti di assicurazione possono iscrivere le somme loro corrisposte in dipendenza degli uni o degli altri contratti nello stesso registro, tenendo distinte le somme versate per contratti di rendita vitalizia dalle altre.

Art. 15.

Per la denunzia dell'imponibile nei contratti di rendita vitalizia, per la liquidazione e la riscossione della imposta dovuta vanno osservate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 11.

## TITOLO III
## DISPOSIZIONI COMUNI ALLE IMPOSTE SULLE ASSICURAZIONI E SUI CONTRATTI DI RENDITA VITALIZIA

Art. 16.

Nelle imposte che debbono corrispondersi in base alla presente legge sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia, sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate, e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia posto in essere nei rapporti dell'assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati.

I contratti, le ricevute e le quietanze di cui al comma precedente sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalità della registrazione

Art. 17.

Salvo patto contrario, gli assicuratori hanno diritto di rivalersi sui contraenti per le somme dovute a titolo di imposta sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia.

Quando abbia luogo la rivalsa, nei contratti e nelle ricevute relative deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma precisa delle imposte rimborsate dal contraente.

Art. 18.

E' fatto divieto ai magistrati di ogni giurisdizione ed agli arbitri di pronunciare sentenze e di emettere decreti o provvedimenti sulla presentazione od in relazione a contratti di assicurazione, di riassicurazione o di rendita vitalizia soggetti ad imposta a norma della presente legge, per i quali non sia stata regolarmente pagata l'imposta dovuta e l'eventuale sopratassa.

In caso di giustificata necessità ed urgenza, il giudice può unicamente adottare provvedimenti per la conservazione delle cose esposte a sottrazione o deperimento, senza procedere a dichiarazioni ulteriori, trattenendo in cancelleria l'atto scritto per darne pronta comunicazione all'Ufficio del registro.

La prova del regolare pagamento dell'imposta può essere data con qualsiasi mezzo.

Le disposizioni proibitive di questo articolo non si applicano ai procedimenti penali ed alla materiale descrizione di documenti negli inventari ed in altri atti conservativi.

Art. 19.

Non possono essere dichiarate efficaci nel territorio della Repubblica le sentenze di autorità giudiziarie straniere o di arbitri stranieri relative a contestazioni derivanti dalle operazioni indicate negli articoli 1, 3 e 13 della presente legge se non venga esibito il certificato comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta e dell'eventuale sopratassa.

Art. 20.

Gli assicuratori, compresi quelli che fanno contratti di rendita vitalizia, devono, entro trenta giorni dall'inizio della loro attività denunziare per iscritto all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la loro sede principale:

*a*) la qualità delle operazioni che intendono fare;

*b*) la sede principale e quella delle filiali e delle succursali;

*c*) il cognome, nome e domicilio dei gerenti, rappresentanti, procuratori e firmatari responsabili;

*d*) se intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6.

Alla stessa denunzia da farsi all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la loro residenza sono tenuti i rappresentanti di assicuratori esteri.

Ogni modifica degli elementi della denunzia deve essere notificata entro i successivi 30 giorni.

Art. 21.

I rappresentanti e gli incaricati speciali nello Stato di assicuratori esteri sono solidalmente responsabili con l'assicuratore che rappresentano per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie stabilite dalla presente legge, per l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Per i contratti di assicurazione e di rendita vitalizia stipulati con assicuratori all'estero da contraenti domiciliati od aventi sede in Italia sono del pari solidalmente responsabili con il contraente per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie previste dalla presente legge, sia l'assicuratore che ha assunto l'assicurazione sia ogni persona nello Stato che abbia comunque svolta attività d'intermediazione per la stipulazione dell'assicurazione. E' fatta salva l'applicazione nei confronti dell'eventuale mediatore delle sanzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Per le assicurazioni previste dall'articolo 1, quinto comma, lettera *e*) è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte, sopratasse e pene pecuniarie la ditta o persona per conto della quale è fatta l'assicurazione.

Art. 22.

Per la liquidazione delle imposte previste dalla presente legge relative a contratti stipulati in valuta estera il ragguaglio in lire italiane del valore imponibile si effettua:

*a*) per le valute estere negoziabili in Italia, in base al cambio medio settimanale ricavato dalle quotazioni giornaliere della precedente settimana che l'Ufficio italiano dei cambi accerta ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586;

*b*) per le altre valute estere, in base al cambio risultante dal rapporto tra la parità ufficiale in dollari U.S.A. dichiarata per ciascuna di dette valute ed il cambio medio settimanale del dollaro U.S.A. determinato nel modo di cui alla precedente lettera *a*).

La liquidazione deve essere effettuata al cambio medio settimanale valido per il giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio all'assicuratore.

### Art. 23.

Le infrazioni alle disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni private accertate dagli organi del Ministero dell'industria e del commercio debbono essere comunicate, per i provvedimenti da adottarsi a norma della presente legge, ai competenti uffici finanziari.

Questi ultimi uffici sono a loro volta tenuti a comunicare al Ministero dell'industria e del commercio le infrazioni alle disposizioni da essi accertate nell'esercizio delle loro funzioni, per i provvedimenti da adottare a norma del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

## TITOLO IV
## DELLE SANZIONI

### Art. 24.

Le trasgressioni alle disposizioni della presente legge sono punite come segue:

1) la omessa tenuta dei registri dei premi di cui agli articoli 5, 6 e 14 o la mancata vidimazione, con la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.000.000;

2) la omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, con la pena pecuniaria da due a cinque volte la imposta dovuta su ciascuna delle partite non registrate, col minimo di lire 500 per ogni omissione;

3) la infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, con la pena pecuniaria da quattro a dieci volte l'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota, col minimo di lire 1000;

4) la mancata conservazione dei registri dei premi giusta il secondo comma dell'articolo 8 e il secondo comma dell'articolo 14, con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.000.000;

5) il rifiuto alla esibizione dei registri dei premi nei casi di cui agli articoli 12 e 14 e l'inadempimento alle altre disposizioni di detto articolo 12, con la pena pecuniaria da lire 200.000 a lire 500.000;

6) la infedele indicazione d'imponibile nelle polizze di assicurazione, nei contratti di rendita vitalizia e nelle relative ricevute, con la sopratassa pari a trenta volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, col minimo di lire 10.000;

7) l'inosservanza delle disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 6, con la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 10.000, rispettivamente per ogni rendiconto e per ciascuna partita, omissione od irregolarità;

8) la mancata conservazione degli originari rendiconti giusta la lettera *c*) di detto secondo comma dell'articolo 6 con la pena pecuniaria da lire 1000 a lire 2000 per ogni rendiconto non conservato;

9) la mancata conservazione degli originali contratti prescritta dall'ultimo comma dell'articolo 8, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 1000 per ogni contratto non conservato;

10) la omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15, con la soprattassa pari al triplo della imposta dovuta sulla somma non denunziata, col minimo di lire 500;

11) la infedele denunzia di cui agli articoli 9, 11 e 15 con la soprattassa pari a sei volte l'imposta dovuta sulla somma occultata, col minimo di lire 10.000;

12) la mancata presentazione all'Ufficio del registro prescritta dall'articolo 10 delle polizze, certificati e delle appendici relative ad assicurazioni marittime, con la pena pecuniaria da lire 2000 a lire 5000 per ciascuna polizza, certificato od appendice di cui sia stata omessa la presentazione a carico dello assicuratore o del suo agente o incaricato;

13) il ritardato pagamento delle imposte dovute oltre i termini stabiliti dagli articoli 9, 11 e 15 con la soprattassa uguale al decimo della imposta di cui sia stato ritardato il pagamento;

14) l'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 17, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 1000 a carico dell'assicuratore per ogni contratto o ricevuta in cui non sia stata indicata la somma delle imposte fatte rifondere dal contraente.

Oltre alla pena di cui al comma precedente, lo assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, incorrerà in altra pena di lire 2000 per ogni contratto o ricevuta, nella quale si sia verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo di rimborso al contraente della somma in più percetta;

15) la omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 20, con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 100.000;

16) l'inosservanza dei divieti ed obblighi di cui agli articoli 18 e 19, nonchè ogni altra trasgressione alle norme della presente legge, non espressamente contemplata nei precedenti numeri, con la pena pecuniaria da lire 500 a lire 5000.

### Art. 25.

Le soprattasse di tardiva denunzia e di tardivo pagamento sono ridotte al decimo del loro ammontare qualora la denunzia ed il pagamento abbiano luogo non oltre sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Questa disposizione non si rende applicabile alle soprattasse per le occultazioni e le infedeli denunzie di cui ai numeri 6 e 11 dell'articolo 24.

### Art. 26.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.

## TITOLO V
## DISPOSIZIONI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE, PER LA RISCOSSIONE COATTIVA E PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

### Art. 27.

Per la risoluzione, in via amministrativa ed in via giudiziaria, delle controversie relative alla applicazione delle imposte e soprattasse previste dalla presente legge

e per la riscossione coattiva delle dette imposte e soprattasse e delle pene pecuniarie contemplate dalla legge stessa si osservano le disposizioni vigenti in materia d'imposta di registro.

Art. 28.

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge, l'applicazione delle sanzioni e la definizione delle relative controversie sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'accertamento delle violazioni della presente legge, anche se costituenti reato, è altresì demandato ai funzionari ed impiegati della Direzione generale delle tasse e delle imposte sugli affari e degli uffici da questa dipendenti, all'uopo designati e muniti di speciali tessere di riconoscimento, nonchè, limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, da qualsiasi funzionario od impiegato addetto agli uffici stessi.

I funzionari o gli impiegati di cui al secondo comma, nonchè gli ufficiali ed agenti della Polizia tributaria sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio per quanto riguarda il contenuto degli atti da essi esaminati nello esercizio delle loro funzioni.

TITOLO VI

## DELLA PRESCRIZIONE

Art. 29.

In caso di mancata o di infedele denunzia l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte e soprattasse previste dalla presente legge si prescrive con il decorso di dieci anni dal giorno in cui la denunzia avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata la denunzia infedele.

L'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte liquidate ma non versate e delle relative soprattasse si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno in cui l'imposta, o la rata di imposta, avrebbe dovuto essere pagata.

Col decorso di tre anni, computabili dal giorno della avvenuta liquidazione definitiva della imposta, si prescrive l'azione dello Stato per la domanda di supplemento di imposta.

L'azione dello Stato per la riscossione delle pene pecuniarie si prescrive con il decorso di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione.

Art. 30.

L'azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie indebitamente pagate si prescrive con il decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento.

TITOLO VII

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

Le imposte stabilite dalla presente legge sono dovute anche per i contratti di assicurazione e vitalizi in corso al 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge stessa, e ne viene fatta applicazione sullo ammontare dei premi ed accessori incassati a cominciare da detto giorno.

Per gli stessi contratti gli assicuratori, anche quando si fossero accollato il pagamento del tributo, salvo il caso che avessero assunto a loro carico ogni aumento futuro di esso, possono rivalersi verso i contraenti con le norme di cui all'articolo 17, della maggiore imposta risultante dalla differenza tra la vecchia e la nuova aliquota.

La disposizione di cui al primo comma non si applica nei confronti dei contratti per i quali l'imposta sia già stata corrisposta una volta tanto sul premio accumulato per la durata dell'assicurazione.

Art. 32.

Le imposte stabilite dalla tariffa allegata alla presente legge per le assicurazioni contro i danni dello incendio e per le assicurazioni globali comprendenti il rischio di incendio sono comprensive del contributo previsto dall'articolo 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

L'obbligo di corrispondere tale contributo cessa con l'entrata in applicazione della presente legge.

Nei confronti degli assicuratori contro i rischi dello incendio operanti nella regione Trentino-Alto Adige è ammesso in detrazione dall'imposta dovuta per le assicurazioni di cui al primo comma l'importo del contributo annualmente corrisposto dagli stessi alla Cassa regionale antincendi della predetta Regione ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, nell'ammontare determinato per ciascuno di essi dal decreto del Presidente della Giunta regionale in conformità alla citata disposizione.

Art. 33.

Le disposizioni della presente legge e delle tariffe e tabelle ad essa allegate si applicano a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Restano tuttavia esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni i contratti in corso per i quali l'imposta sia già stata corrisposta una volta tanto sul premio indicato in polizza accumulato per la durata dell'assicurazione.

Art. 34.

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e delle successive leggi modificative ed integrative nonchè tutte le altre disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SCELBA — PELLA — TAVIANI — GONELLA — COLOMBO

Visto, *Il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO *A*

**Tariffa generale per le assicurazioni soggette all'imposta in misura ordinaria**

| RAMO O SPECIE DI ASSICURAZIONE | Articolo della tariffa | INDICAZIONE DEI CONTRATTI | Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale | NORME per la liquidazione dell'imposta |
|---|---|---|---|---|
| Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione | 1 | *A*) Assicurazioni sulla vita di qualunque specie e contratti di capitalizzazione . . . . . . . . . . . | 1,50 | L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'articolo 4 della legge |
| | | *B*) Assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione per forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo di lavoro o per regolamento aziendale, sulla parte di premio afferente alle prestazioni di legge, del contratto collettivo o del regolamento aziendale . . . . . . . . . . | 1 | Id. |
| Assicurazioni contro i rischi della navigazione ed assimilate | 2 | *A*) Assicurazioni contro rischi, di qualsiasi natura, derivanti dalla navigazione marittima, fluviale, lacuale ed aerea, anche quando l'assicurazione comprenda la garanzia di tragitti parziali per via di terra, sempre che, in ragione del tragitto da percorrere, siano prevalenti i rischi della navigazione; prolungamenti delle dette assicurazioni rilasciati per concedere garanzia per giacenze a terra che non superino la durata di 60 giorni . . . . . . . . . . . . . | 2 | Id. |
| | | *B*) Assicurazioni di navi, galleggianti ed aeromobili durante la costruzione, le riparazioni o la demolizione | 2 | Id. |
| Assicurazioni contro rischi dei trasporti terrestri | 3 | *A*) Assicurazioni contro rischi, di qualsiasi natura, derivanti da trasporti terrestri o da trasporti promiscui per terra, acqua ed aria, quando in ragione del tragitto da percorrere prevalga il rischio terrestre . . | 6 | Id. |
| | | Se derivanti da trasporti ferroviari o da trasporti promiscui per strada o ferrovia, quando sia prevalente il tragitto da percorrere in ferrovia . . . . | 3 | Id. |
| | | *B*) Assicuazioni dei bagagli quando non sono assunte con polizza . . . . . . . . . . . . . . . . | 6 | Id. |
| Assicurazioni per la responsabilità civile | 4 | Assicurazioni per la responsabilità civile, compresa quella relativa ai danni prodotti dalla circolazione dei veicoli a motore e rimorchi . . . . . . . . | 10 | Id. |
| Assicurazioni contro le disgrazie accidentali ed assimilate | 5 | Assicurazioni contro le disgrazie accidentali; assicurazioni contro le malattie; assicurazioni contro i danni di interruzione di esercizio o di produzione in conseguenza di disgrazie accidentali, malattie, morte delle persone addette all'esercizio o alla produzione . . . . . . . . . . . . . . | 2 | Id. |
| Assicurazioni contro il furto e la rapina | 6 | Assicurazioni contro il furto ed assicurazioni contro la rapina . . . . . . . . . . . . . . . | 10 | Id. |
| Assicurazioni contro i danni dell'incendio ed assimilate | 7 | *A*) Assicurazioni contro i danni dell'incendio, del fulmine, della esplosione, dello scoppio, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi, od altre garanzie diverse da quelle previste dalla presente tariffa, dalla tariffa allegato *B* e dalla tabella allegato *C* prestate in accessorio ad assicurazioni contro i danni dell'incendio . . . . . . . . . . . | 15 | Id. |
| | | *B*) Assicurazioni globali incendio e furto . . . . . . | 13 | Id. |
| Assicurazioni di rischi agricoli | 8 | *A*) Assicurazioni dei prodotti del suolo contro le intemperie ed altri rischi che possono colpire i prodotti stessi prima del raccolto, esclusi i rischi di incendio | 2 | Id. |
| | | *B*) Assicurazioni contro la mortalità, le malattie e le disgrazie accidentali del bestiame . . . . . . | 2 | Id. |

*Segue* ALLEGATO *A*

| RAMO O SPECIE DI ASSICURAZIONE | Articolo della tariffa | INDICAZIONE DEI CONTRATTI | Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale | NORME per la liquidazione dell'imposta |
|---|---|---|---|---|
| | | *C*) Assicurazioni della responsabilità civile derivante dalla proprietà o dalla conduzione di aziende agricole o forestali o dalla proprietà e dall'uso (ivi compresa la conduzione) di macchine agricole | 4 | L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'articolo 4 della legge |
| | | *D*) Assicurazioni stipulate contro i danni dell'incendio, del fulmine, dell'esplosione, contro il rischio locativo ed il ricorso dei vicini e contro le conseguenze dei detti eventi stipulate per costruzioni rurali; mobili ed arredamenti relativi a tali costruzioni; attrezzi, macchine, scorte vive e morte impiegate per l'esercizio di aziende agricole o forestali o per l'esercizio di attività connesse dirette alla conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agrari in quanto rientranti nello esercizio normale dell'agricoltura; boschi e piantagioni; frutti e prodotti del suolo intanto che appartengono al proprietario o conduttore dell'azienda agricola o forestale . . . . . . . . . . . . . | 8 | Id. |
| Assicurazione dei guasti alle macchine e rischi di montaggio. | 9 | Assicurazioni dei guasti alle macchine e contro le conseguenze derivanti dai guasti stessi; assicurazione dei rischi di montaggio . . . . . . . | 6 | Id. |
| Assicurazione dei rischi connessi alla utilizzazione pacifica dell'energia nucleare | 10 | *A*) Assicurazioni per la responsabilità civile connessa al funzionamento di impianti nucleari a fini civili o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche nonchè alla produzione, alla detenzione all'impiego o al trasporto di materiale fissile o di prodotti o residui radioattivi . . . . . . . | 1 | Id. |
| | | *B*) Assicurazioni contro i danni materiali delle installazioni nucleari e degli impianti per la produzione o l'impiego di materiale fissile o di prodotti radioattivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | Id. |
| | | *C*) Assicurazioni contro le disgrazie accidentali, la malattia, o i danni alle colture causati da esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni del nucleo dell'atomo o dell'accelerazione artificiale di particelle atomiche o dall'impiego di radioisotopi . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | Id. |
| Assicurazione dei rischi industriali della produzione cinematografica | 11 | *A*) Assicurazioni contro i danni industriali della produzione di films cinematografici in dipendenza di infortuni, malattia o morte di persone addette a prestazioni già iniziate . . . . . . . . . . . | 4 | Id. |
| | | *B*) Assicurazioni contro i danni ai films . . . . . . | 9 | Id. |
| Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni assimilate | 12 | Assicurazioni delle cauzioni ed assicurazioni contro le infedeltà dei prestatori d'opera . . . . . . | 5 | Id. |
| Assicurazioni di crediti | 13 | Assicurazioni della solvibilità dei debitori . . . . | 2 | Id. |
| Assicurazioni contro i rischi di impiego | 14 | Assicurazioni contro i rischi di impiego connessi alla cessione del quinto dello stipendio . . . . . | 2 | Id. |
| Assicurazioni delle spese legali | 15 | Assicurazioni delle spese legali . . . . . . . . | 5 | Id. |
| Assicurazioni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento | 16 | Assicurazioni contro i danni del ritiro della patente di guida a seguito di investimento . . . . . . | 2 | Id. |

*Segue* ALLEGATO *A*

| RAMO O SPECIE DI ASSICURAZIONE | Articolo della tariffa | INDICAZIONE DEI CONTRATTI | Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale | NORME per la liquidazione dell'imposta |
|---|---|---|---|---|
| Assicurazioni per la rottura di vetri o di altri oggetti fragili | 17 | Assicurazioni contro i rischi di rotture di vetri, cristalli, specchi ed altri oggetti fragili | 9 | L'imposta si liquida con le norme stabilite dall'articolo 4 della legge |
| Assicurazioni contro il rischio della pioggia | 18 | Assicurazioni contro i danni cagionati dalla pioggia agli albergatori o agli organizzatori ed impresari di gare sportive, feste e spettacoli all'aperto ed assicurazioni contro il rischio della pioggia durante le vacanze o durante viaggi | 12 | Id. |
| Assicurazioni globali dei veicoli a motore | 19 | Assicurazioni globali dei veicoli a motore e dei rimorchi comprensive, oltre che del rischio della responsabilità civile per i danni prodotti dalla circolazione, anche di altri rischi: | | |
| | | 1) quando tra i rischi assicurati siano compresi quelli delle disgrazie accidentali al conducente e alle persone trasportate | 8 | Id. |
| | | 2) negli altri casi | 11 | Id. |
| Assicurazioni globali dei fabbricati | 20 | Assicurazioni globali stipulate dai proprietari di fabbricati, ivi compresi i condomini, che garantiscono, oltre ai rischi di incendio e di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furto, guasti, condotte d'acqua, perdite di pigioni, disgrazie accidentali del personale addetto alla vigilanza e custodia . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 | Id. |
| Assicurazioni globali della abitazione privata e del capo famiglia | 21 | Assicurazioni globali dell'abitazione privata e del capo famiglia che garantiscono, oltre ai rischi di incendio o di responsabilità civile, uno o più dei seguenti rischi: furti, guasti, morte dell'assicurato per incendio o per opera di ladri . . . . . | 10 | Id. |
| Assicurazioni diverse da quelle contemplate nelle precedenti voci | 22 | Assicurazioni non comprese nella presente tariffa, nella tariffa allegato *B* e nella tabella allegato *C* . | 6 | Id. |
| Contratti di rendita vitalizia | 23 | Contratti di rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | Id. |

ALLEGATO *B*

**Tariffa speciale per le assicurazioni soggette alla imposta in misura ridotta**

| NATURA DELLE ASSICURAZIONI | Articolo della tariffa | INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI | MISURA DELLA IMPOSTA | *NOTE* |
|---|---|---|---|---|
| Case popolari ed economiche | 1 | Contratti di assicurazione sulla vita umana a garanzia della casa | Un quarto dell'imposta stabilita dall'articolo 1 lettera *a*) della tariffa allegato *A*) | L'imposta si liquida con le norme di cui all'articolo 4 della legge |
| Impiegati dello Stato | 2 | Contratti relativi alle assicurazioni integrative degli impiegati civili e militari dello Stato di cui alla legge 7 aprile 1930, n. 456 | Id. | Id |
| Cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato | 3 | Assicurazioni contro i danni previsti dall'articolo 7 lettera *a*) della tariffa allegato *A* | Un quinto della imposta stabilita dall'articolo 7 lettera *a*) della tariffa allegato *A*) | Id. |

ALLEGATO C

**Tabella delle assicurazioni e dei contratti vitalizi esenti da imposta**

| NATURA DELLE ASSICURAZIONI | Articolo della tabella | INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI | NOTE |
|---|---|---|---|
| Società di mutuo soccorso . . | 1 | Operazioni fatte dalle società di mutuo soccorso registrate in conformità alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, che non siano soggette alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. | |
| Assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro | 2 | Assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive disposizioni modificative ed integrative e dal decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni modificative ed integrative. | |
| Assicurazioni sociali obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale | 3 | Operazioni di trasformazioni di capitali in rendite vitalizie effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive disposizioni modificative ed integrative, ed ogni altra forma di assicurazione gestita dall'I. N.P.S. | |
| Assicurazioni dei crediti alla esportazione | 4 | Assicurazioni e riassicurazioni dei crediti all'esportazione stipulate ai sensi della legge 22 dicembre 1953, numero 955, e successive disposizioni modificative ed integrative. | |
| Assicurazioni mutue del bestiame in Sardegna | 5 | Operazioni delle società mutue di assicurazione per la assicurazione del bestiame in Sardegna | |
| Assicurazioni aeree . . . . . | 6 | Contratti di assicurazione stipulati dalle società nazionali assuntrici di trasporti aerei di linea, per il trasporto di cose o di persone. | L'esenzione ha la durata di dieci anni dalla data dell'atto costitutivo delle singole società |
| Biennale di Venezia . . . . . | 7 | Assicurazioni delle opere d'arte figurativa, degli oggetti d'arte decorativa, delle pellicole cinematografiche ed in genere del materiale necessario all'allestimento delle manifestazioni organizzate dall'Ente « La Biennale di Venezia » sia in Italia che all'estero. | |
| Opera Nazionale Combattenti . | 8 | Contratti di assicurazione di beni di pertinenza della Opera nazionale combattenti ed enti assimilati. | |
| Ente delle Tre Venezie . . . . | 9 | Assicurazioni stipulate dall'Ente delle Tre Venezie in dipendenza della sua attività istituzionale. | |
| Indennità impiegati . . . . . | 10 | Assicurazioni delle indennità dovute agli impiegati privati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, per la parte di premio afferente alle prestazioni di legge. | |
| | | *Avvertenza.* — Restano ferme le esenzioni o riduzioni d'imposta previste da leggi speciali. | |

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1247.

**Modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Padova.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 55. — All'elenco dei Seminari ammessi alla Facoltà di lettere e filosofia è aggiunto quello di lingue e letterature moderne straniere.

Dopo l'art. 180 sono aggiunti, i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento nelle discipline pedagogiche e psicologiche, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

*Scuola di perfezionamento nelle discipline pedagogiche e psicologiche*

Art. 181. — Alla Facoltà di magistero è annessa la Scuola di perfezionamento nelle discipline pedagogiche e psicologiche.

Art. 182. — La Scuola ha lo scopo di promuovere gli studi nelle discipline psicologiche e pedagogiche e di creare degli specialisti nelle applicazioni industriali e sociali della psicologia.

Art. 183. — La Scuola comprende:

*a*) un ramo di perfezionamento distinto nei due indirizzi delle discipline pedagogiche e delle discipline psicologiche;

*b*) un ramo di specializzazione in psicologia applicata ai problemi del lavoro e orientamento professionale.

La Scuola ha la durata di due anni.

Art. 184. — La Scuola è retta da un direttore coadiuvato da un Consiglio.

Il direttore della Scuola è nominato dal rettore su designazione del Consiglio della Facoltà di magistero.

Il Consiglio della scuola è composto dai professori universitari di ruolo che vi tengono insegnamenti; ne fanno parte, d'obbligo, anche se non sono di ruolo, il professore ufficiale di Pedagogia, che dirige il ramo di perfezionamento nelle discipline Pedagogiche ed il professore ufficiale di Psicologia che dirige il ramo di perfezionamento in Psicologia e il ramo di specializzazione in Psicologia applicata ai problemi del lavoro e in orientamento professionale.

Art. 185. — Il rettore, su proposta del Consiglio della scuola, determina, di anno in anno, quali corsi debbano funzionare.

Art. 186. — Titolo di ammissione al ramo di perfezionamento nelle discipline Pedagogiche è la laurea in pedagogia o in filosofia.

Il numero dei candidati ammessi alla frequenza è limitato ad un massimo di sei all'anno. Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento nelle discipline Pedagogiche sono:

Pedagogia;
Storia delle istituzioni scolastiche;
Metodologia e didattica generale;
Didattica dei mezzi audio-visivi;
Pedagogia sperimentale.

Il curriculum degli studi di ogni singolo candidato sarà fissato dal Consiglio della scuola a completamento del corso di studi precedentemente seguito, e comprenderà, oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte fra le seguenti: Psicopedagogia, Storia della pedagogia, Educazione degli adulti, Psicologia dell'età evolutiva, Sociologia, Tirocinio didattico (con esercitazioni), Legislazione scolastica comparata, Didattica particolare, Educazione sanitaria, Educazione fisica, Fisiologia, Storia della filosofia, Estetica, Orientamenti scolastici e professionali, Tecniche della valutazione scolastica.

I candidati che avranno superato gli esami prescritti (in numero non inferiore a otto) saranno ammessi a discutere una tesi di perfezionamento consistente in un contributo originale di argomento pedagogico.

Art. 187. — Titolo di ammissione al ramo di perfezionamento in Psicologia è una delle lauree conferite dalla Facoltà di magistero, lettere e filosofia, giurisprudenza, scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il numero dei candidati ammessi alla frequenza è limitato ad un massimo di sei per anno.

Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento nelle discipline Psicologiche sono:

Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;
Psicometria;
Metodologia e tecniche dell'indagine psicologica;
Psicologia applicata.

Il curriculum degli studi di ogni singolo candidato sarà fissato dal Consiglio della scuola, a completamento del corso di studi precedentemente seguito, e comprenderà, oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte fra le seguenti:

Psicologia sociale;
Psicologia pedagogica;
Pedagogia;
Psicopedagogia;
Istituzioni matematiche;
Filosofia;
Biologia generale;
Genetica;
Anatomia;
Fisiologia;
Psicopatologia;
Statistica;
Sociologia;
Glottologia;
Antropologia;
Antropologia criminale;
Tecnica dei tests;
Tecnica dei metodi proiettivi;
Psicologia industriale.

I candidati che avranno superato gli esami prescritti (complessivamente dieci) e ottemperato all'obbligo dell'internato di due anni nell'Istituto di psicologia sperimentale, saranno ammessi a discutere la tesi di perfezionamento, consistente in un contributo originale di argomento psicologico.

Art. 188. — Titolo di ammissione al ramo di specializzazione in Psicotecnica e orientamento professionale è una delle lauree conferite dalla Facoltà di magistero, lettere e filosofia, giurisprudenza, medicina, scienze matematiche, fisiche e naturali, ingegneria.

Il numero dei candati ammessi alla frequenza è limitato al massimo di venti per anno. Le materie costitutive per ottenere il diploma di specializzazione in psicotecnica, e orientamento professionale sono:

Psicologia;
Psicologia dell'età evolutiva;

Psicologia industriale;
Psicometria;
Psicopatologia;
Tecnica dei tests;
Tecnica dei metodi proiettivi;
Tecnica dell'orientamento professionale.

Il curriculum degli studi sarà fissato dal Consiglio della scuola per ogni singolo candidato, e comprenderà oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte fra le seguenti:

Psicologia sociale;
Psicologia pedagogica;
Psicologia applicata;
Metodologia e tecniche dell'indagine psicologica;
Pedagogia;
Psicopedagogia;
Istituzioni matematiche;
Sociologia;
Antropologia;
Antropologia criminale;
Statistica;
Medicina del lavoro.

E' obbligatorio un internato di almeno due mesi in un Centro di orientamento professionale o in un Centro di psicologia applicata.

Possono essere iscritti direttamente al secondo anno i candidati che dopo la laurea abbiano acquistato particolare competenza nelle applicazioni della psicologia.

I candidati che avranno ottemperato all'obbligo della frequenza e dell'internato e superati gli esami prescritti (complessivamente non meno di dodici), saranno ammessi a discutere una tesi di specializzazione consistente in un contributo originale di psicologia applicata.

Art. 189. — Le domande di iscrizione alle Scuole di perfezionamento e di specializzazione saranno vagliate dal Consiglio della scuola, il quale predisporrà eventuali prove di accertamento e deciderà dell'accettazione dei candidati.

Art. 190. — Le Commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal direttore della Scuola. Le Commissioni giudicatrici degli esami di diploma di perfezionamento e di specializzazione sono nominate dal rettore e composte di sette membri tra cui il direttore della Scuola che le presiede.

Art. 191. — Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio della scuola, udito il Senato accademico, fisserà annualmente le tasse d'iscrizione, le soprattasse e i contributi che dovranno essere versati dagli iscritti alla Scuola.

Art. 192. — Il funzionamento della Scuola è a carico del bilancio della Facoltà convenzionata di magistero.

Art. 293. — All'elenco delle Scuole di perfezionamento ammesse alla Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti:

22) Scuola di oncologia, che conferisce il diploma di Specialista in oncologia;

23) Scuola di chirurgia dell'infanzia, che conferisce il diploma di Specialista in chirurgia dell'infanzia.

Art. 294. — Dopo l'ordinamento della Scuola di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera viene inserito l'ordinamento della

*Scuola di oncologia*

(durata del corso di anni tre)

Il numero massimo degli iscritti è di quindici.

1° *Anno*:

Anatomia e istologia patologica dei tumori (con esercitazioni);
Oncologia generale e sperimentale (con esercitazioni);
Patologia chirurgica dei tumori (1° anno) (con esercitazioni);
Patologia medica dei tumori (1° anno) (con esercitazioni);
Radiobiologia dei tumori (con esercitazioni);
Conferenze di morfologia normale della riproduzione cellulare e culture in vitro dei tessuti. Principi di teratologia (con esercitazioni);
Igiene dei tumori e statistica (sette conferenze).

2° *Anno*:

Anatomia e istologia patologica dei tumori (con esercitazioni);
Oncologia generale e sperimentale (con esercitazioni);
Patologia chirurgica dei tumori (2° anno) (con esercitazioni);
Patologia medica dei tumori (2° anno) (con esercitazioni);
Principi di terapia radiologica dei tumori (2° anno) (con esercitazioni);
La patologia dei tumori maligni dell'apparato genitale femminile (2° anno) (con esercitazioni).

Conferenze:

I tumori di competenza dell'odontoiatria;
La biochimica delle neoplasie.

3° *Anno*:

Anatomia e istologia patologica dei tumori;
Principi di terapia chirurgica dei tumori;
Principi di terapia medica dei tumori e delle leucemie;
Patologia dei tumori dell'apparato genitale femminile.

Conferenze:

I tumori della cute;
I tumori in otorinolaringoiatria (quattro lezioni);
I tumori del sistema nervoso centrale (dodici lezioni);
I tumori dell'occhio;
Tumori professionali;
La radiochirurgia nei tumori (dodici lezioni);
La chemioterapia dei neiplasmi maligni.

Internato obbligatorio per un anno presso la Clinica chirurgica o presso l'Istituto di patologia speciale chirurgica e per uno presso l'Istituto di anatomia e istologia patologica o presso quello di patologia generale.

*Scuola di chirurgia dell'infanzia*

(durata del corso di anni tre)

Il numero massimo degli iscritti è di dieci.

1° *Anno*:

Embriologia e teratologia;
Fisiologia del lattante e del bambino;
Alimentazione del bambino;
Anatomia patologica delle malattie chirurgiche infantili;

Clinica pediatrica;
Patologia chirurgica dell'infanzia.

2° *Anno*:
Anatomia chirurgica speciale dell'infanzia;
Diagnostica radiologica delle malattie chirurgiche infantili;
Semeiotica chirurgica;
Otorinolaringoiatria dell'infanzia;
Clinica ortopedica e traumatologica;
Clinica chirurgica pediatrica.

3° *Anno*:
Urologia dell'infanzia;
Neurochirurgia infantile;
Diagnostica e clinica delle malattie cardiocircolatorie infantili;
Chirurgia d'urgenza nell'infanzia;
Anestesia nell'infanzia;
Clinica chirurgica pediatrica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1961*
*Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 60.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1961, n. 1218.

**Erezione in ente morale della Fondazione « Ezio Sogno-Fortuna », con sede in Aosta.**

N. 1218. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Ezio Sogno-Fortuna », con sede in Aosta, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1961*
*Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 50.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1219.

**Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra ad acquistare la porzione di immobile, sita in Milano, corso Magenta n. 52.**

N. 1219. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, viene autorizzata ad acquistare dal sig. Lamperti Dante, per il prezzo di L. 10.200.000, come da atto a rogito notaio dott. Giuseppe Gallizia di Milano, in data 28 giugno 1960, rep. n. 56814/21145, una porzione di immobile, sita al primo piano della casa sita in Milano, corso Magenta n. 52, da adibire a sede del Comitato provinciale di Milano della predetta Associazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961*
*Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 42.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1220.

**Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile, sito in Salerno, via Indipendenza n. 8.**

N. 1220. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, viene autorizzata ad acquistare dai coniugi Capone Goffredo e Schito Camilla Beatrice, per il prezzo di L. 2.500.000, come da atto a rogito dott. Filippo Lomonaco notaio in Castellabate (iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Salerno e Vallo della Lucania), in data 2 giugno 1955, n. 983 di rep., n. 475 di raccolta, un immobile costituito da un appartamento sito in Salerno, via Indipendenza n. 8, primo piano, da adibire a sede della Sezione salernitano-lucana della predetta Unione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961*
*Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 43.* — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1221.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Gesù in Tivoli (Roma).**

N. 1221. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Gesù in Tivoli (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1961*
*Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 25.* — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1961.

**Sostituzione di membri della Commissione centrale di cui all'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125 sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PER LA MARINA MERCANTILE
E PER LA SANITA'

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1959, con il quale è stata costituita la Commissione centrale prevista dall'art. 14 della legge sopra citata;

Viste le lettere in data 16 marzo e 15 aprile 1961 del segretario generale della Associazione nazionale dei comuni italiani, con le quali vengono designati a far parte della detta Commissione, in rappresentanza dei Comuni, l'avv. Ercole Marazza, il dott. Luigi Amendola e il sig. Angelo Caparrini, in sostituzione rispettivamente del dott. Rinaldo Santini, del signor Giuseppe Spalla e del sig. Giorgio Scarabelli;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alle sostituzioni anzidette;

Decreta:

*Articolo unico.*

L'avv. Ercole Marazza, il dott Luigi Amendola ed il sig. Angelo Caparrini sono chiamati a far parte, rispettivamente, della prima della seconda e della terza, sezione della Commissione centrale di cui allo art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, in rappresentanza dei Comuni ed in sostituzione del dott. Rinaldo Santini, del sig. Giuseppe Spalla e del sig. Giorgio Scarabelli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 settembre 1961

*Il Ministro per l'industria e per il commercio*
COLOMBO

*Il Ministro per l'interno*
SCELBA

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
RUMOR

*Il Ministro per la marina mercantile*
JERVOLINO

*Il Ministro per la sanità*
GIARDINA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1961*
*Registro n. 11 industria e commercio, foglio n. 54*

(8089)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1961.

**Coefficienti di maggiorazione dei redditi dominicale ed agrario ai fini dell'imposta complementare per il 1962.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Decreta:

Ai fini della determinazione analitica del reddito complessivo da assoggettare alla imposta complementare progressiva per l'anno 1962, la valutazione del reddito dominicale dei terreni è fatta moltiplicando per 2,50 gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici, sono moltiplicati per 3,50.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma addì 16 ottobre 1961

*Il Ministro*: TRABUCCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1961*
*Registro n. 45 Finanze, foglio n. 150* — BENNATI

(8115)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1961.

**Acquisto e vendita di titoli obbligazionari emessi da istituzioni finanziarie internazionali.**

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 2, 5 e 6 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente le nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti i crediti e i debiti verso l'estero ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1956, n. 138, relativo alle norme concernenti le quote di partecipazione in società aventi la sede all'estero e i titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1961, n. 50, relativo all'acquisto e vendita di titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero da parte di società ed enti finanziari con sede nel territorio della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Le persone considerate residenti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, possono acquistare titoli obbligazionari emessi da Istituzioni finanziarie internazionali nelle quali la Repubblica Italiana partecipa quale Stato membro.

Art. 2.

I residenti di cui all'articolo precedente possono vendere i titoli acquistati ai sensi dell'articolo stesso.

Art. 3.

L'acquisto e la vendita dei titoli previsti nei precedenti articoli 1 e 2 nonchè il regolamento del relativo prezzo, devono aver luogo per il tramite della Banca d'Italia o delle aziende di credito da questa autorizzate a fungere da sue agenzie, con la osservanza delle norme vigenti al momento dell'operazione.

Art. 4.

E' fatto obbligo ai residenti di cui all'art. 1 di costituire in deposito a custodia al loro nome presso la Banca d'Italia o presso aziende di credito da questa autorizzate a fungere da sue agenzie i titoli acquistati ai sensi del presente decreto.

Il deposito può essere costituito anche presso banche all'estero, a nome delle aziende di credito di cui al comma precedente, per conto degli aventi diritto.

Art. 5.

Le norme del presente decreto non trovano applicazione quando i titoli obbligazionari di cui al precedente art. 1 siano emessi in Italia e pagabili in lire soltanto in Italia.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 novembre 1961

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
MARTINELLI

*Il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

(8095)

---

DECRETO PREFETTIZIO 15 novembre 1961.
**Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Firenze.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il proprio decreto n. 2869 del 29 marzo 1961, relativo alla composizione per il triennio 1961-63 del Consiglio provinciale di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina dell'Organo consultivo del Consiglio della sanità;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità in conformità al disposto dell'art. 12 del citato decreto presidenziale;

Vedute le designazioni degli Enti e delle organizzazioni interessati;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1961-1964, decorrente dalla data del presente decreto, è costituito come segue:

*Presidente*:

il Prefetto.

*Componenti*:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del Tribunale di Firenze;
l'ingegnere capo del Genio civile;
il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
il capo dell'Ispettorato del lavoro;
il direttore della Sanità militare;
l'ufficiale sanitario del comune di Firenze;
Capecchi dott. Alberto, medico condotto;
il direttore della Sezione medico-micrografica del Lavoratorio provinciale di igiene e profilassi;
il direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Bompani dott. Alberto, presidente dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze;
Muntoni prof. Ennio, direttore dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze;
Vannucchi prof. Vieri, primario medico dell'Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze;
Mangione prof. Gaetano, primario chirurgo dello Ospedale Santa Maria Nuova di Firenze;
Mazzetti prof. Giuseppe, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Firenze;
Cocchi prof. Cesare, direttore della Clinica pediatrica dell'Università di Firenze;
Greppi prof. Enrico, direttore della Clinica medica dell'Università di Firenze;
Miele prof. Giovanni, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Firenze;
Spinelli ing. Francesco, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Camici ing. Enzo, esperto in ingegneria sanitaria urbanistica e in edilizia ospedaliera;
Semmola prof. Luigi, rappresentante dell'Ordine dei medici;
Roncati prof. Giuseppe, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;
Albani dott. Filippo, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;
Gavazzi Ballati Argia, rappresentante del Collegio delle ostetriche;
Oddi assistente sanitaria vigilatrice Guglielmina, rappresentante del Collegio provinciale infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia;
Manfredini dott. Livio, rappresentante dell'Istituto nazionale previdenza sociale;
De Luca dott. Francesco, rappresentante dell'Istituto nazionale infortuni sul lavoro;
Romeo dott. Edoardo, rappresentante dell'.I.N A.M.;

Le funzioni di segretario verranno disimpegnate dal dott. Paolo Assennato, consigliere della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Firenze, addì 15 novembre 1961

*Il prefetto*: ADAMI

(8126)

---

DECRETO PREFETTIZIO 23 novembre 1961
**Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Caserta.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Attesa la necessità di provvedere alla ricostituzione del Consiglio provinciale di sanità in ordine all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Viste le designazioni degli Enti interessati, per quanto concerne i componenti non di diritto;

Vista la circolare n. 98 in data 11 agosto 1961, con la quale il Ministero della sanità designa il funzionario amministrativo cui dovranno essere affidate le funzioni di segretario del suindicato Consiglio;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto presidenziale sovracitato;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità di Caserta, è costituito come segue:

*Presidente*:

il Prefetto.

*Componenti*:

il medico provinciale;
il veterinario provinciale;
il presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
l'ingegnere capo del Genio civile;
il capo dell'Ispettorato dell'agricoltura;
il capo dell'Ispettorato del lavoro;
il direttore dell'Ospedale militare di Caserta;
l'ufficiale sanitario del comune di Caserta;
il direttore della Sezione micrografica del laboratorio provinciale dell'igiene e profilassi;
il direttore della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;
Pozzuoli dott. Michele, medico condotto;
Michitto avv. Luigi, presidente di Amministrazione dell'Ospedale civile di Caserta;
De Fanis dott. Luigi, direttore dell'Ospedale civile di Caserta;
Caianiello dott. Emanuele, primario medico ospedaliero;
Pennisi prof. dott. Carlo, primario chirurgo ospedaliero;
Tescione dott. Giuseppe, medico specialista pediatria;
Parillo dott. Sebastiano, medico chirurgo;
Merola dott. Domenico, medico chirurgo;
De Felice avv. Mario, Santa Maria Capua Vetere, esperto in materia amministrativa;
Melorio ing. Michele, di Caserta, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia;
Saccone ing. Enrico, di Santa Maria Capua Vetere, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica e in edilizia ospedaliera;
D'Elia dott. Vincenzo, rappresentante Ordine dei medici;
Maciariello dott. Giovanni, rappresentante Ordine veterinari;
Veccia ostetrica Irma, rappresentante Collegio ostetricia;
Palmieri dott. Augusto, rappresentante Ordine farmacisti;
Lattanzi dott. Pasquale, rappresentante Istituto nazionale per la previdenza sociale;
Zambrano dott. Mario, rappresentante dell'Ente nazionale infortuni sul lavoro;
Lacedonia dott. Carmine, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

I sunnominati membri del Consiglio durano in carica tre anni.

Le funzioni di segretario saranno espletate dalla dottoressa Anna Novella Zilli, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Caserta, addì 23 novembre 1961

*Il prefetto*: DICUONZO

(8125)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### COMUNITA' EUROPEE

**Bando di gara n. 156, relativo alla realizzazione del manto stradale, a Fort-Lamy (Ciad), per le strade dette di Farcha e di Chagoua-Olea.**

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 71 del 4 novembre 1961 il bando di gara n. 156, relativo alla realizzazione del manto stradale, a Fort-Lamy (Ciad), per le strade dette di Farcha e di Chagoua-Olea. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 140.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: massimo mesi 6.

Le offerte dovranno essere inviate a Monsieur l'Ingénieur en Chef, Directeur des Travaux Publics du Tchad, Président de la Commission d'appel d'Offres, B.P. 436 - Fort Lamy (Ciad), od essere depositate entro le ore 13, ora locale (ore 12 G.M.T.) del 5 gennaio 1962. L'apertura delle offerte avverrà il 6 gennaio 1962 alle ore 10 locali negli uffici del Distretto dei Lavori Publici di Fort-Lamy (Ciad).

Coloro che desiderano partecipare alla presente gara dovranno fare pervenire, al più tardi 15 giorni prima della data stabilita per il deposito delle offerte, a mezzo lettera raccondata indirizzata al: Président de la Commission d'Appel d'Offres, una dichiarazione che confermi l'intenzione di partecipare, accompagnata da importanti referenze concernenti la impresa o le imprese in caso di raggruppamento precostituito. In quest'ultimo caso, le dichiarazioni indicheranno il nominativo del mandatario comune. Tali dichiarazioni non impegneranno le imprese. La ricevuta dell'invio della dichiarazione dovrà essere allegata all'offerta.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai paesi e territori d'oltre-mare associati alla Comunità Economica Europea.

(8099)

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessione di exequatur

In data 10 novembre 1961 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signora Ondina Rojas Treto, console di Cuba a Genova.

(7654)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Pesca delle tinche nel lago artificiale di Scandarello

Fino a nuova disposizione, nel lago artificiale di Scandarello, sito nel comune di Amatrice (Rieti) è permessa la pesca della tinca in ogni tempo, purchè abbia raggiunta la lunghezza minima di centimetri quindici.

Durante il mese di giugno — periodo di normale divieto di pesca di detta specie ittica — le tinche pescate nel suddetto lago possono essere commerciate soltanto nella provincia di Rieti, come pure è limitato alla stessa Provincia il commercio di quelle che non abbiano raggiunta la lunghezza di centimetri venti, prevista dall'art. 16 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486.

Ogni spedizione, comunque effettuata, deve essere accompagnata da un certificato, rilasciato dalle autorità locali, dal quale risulti che le tinche sono state pescate nel lago artificiale di Scandarello.

Detto certificato ha la validità di giorni quattro, compreso quello del rilascio.

(8011)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di « Chimica farmaceutica e tossicologica » presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Sassari.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di farmacia dell'Università di Sassari è vacante la cattedra di « Chimica farmaceutica e tossicologica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8127)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di San Felice sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 116, l'Amministrazione comunale di San Felice sul Panaro (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7981)

**Autorizzazione al comune di San Giorgio Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 13 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 128, l'Amministrazione comunale di San Giorgio Lucano (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7987)

**Autorizzazione al comune di San Mauro Forte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 129, l'Amministrazione comunale di San Mauro Forte (Matera) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7988)

**Autorizzazione al comune di San Sebastiano al Vesuvio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 169, l'Amministrazione comunale di San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7991)

**Autorizzazione al comune di Zignago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 99, l'Amministrazione comunale di Zignago (La Spezia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7986)

**Autorizzazione al comune di Bacoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 22 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 204, l'Amministrazione comunale di Bacoli (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7989)

**Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 170, l'Amministrazione comunale di Cercola (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 15.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7990)

**Autorizzazione al comune di Volla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 171, l'Amministrazione comunale di Volla (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7992)

**Autorizzazione al comune di Grumo Nevano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 113, l'Amministrazione comunale di Grumo Nevano (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 37.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7993)

**Autorizzazione al comune di Trevi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 113, l'Amministrazione comunale di Trevi (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7995)

**Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 184, l'Amministrazione comunale di Gualdo Cattaneo (Perugia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 26.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7994)

**Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 167, l'Amministrazione comunale di Acqualagna (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7996)

**Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 185, l'Amministrazione comunale di Cantiano (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7997)

**Autorizzazione al comune di Montecopiolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 172, l'Amministrazione comunale di Montecopiolo (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7998)

**Autorizzazione al comune di Montelabbate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 173, l'Amministrazione comunale di Montelabbate (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7999)

**Autorizzazione al comune di San Giorgio di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 29, l'Amministrazione comunale di San Giorgio di Pesaro (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.070.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8000)

**Autorizzazione al comune di Sant'Agata Feltria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 90, l'Amministrazione comunale di Sant'Agata Feltria (Pesaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 22.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8001)

**Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 174, l'Amministrazione comunale di San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8002)

**Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 186, l'Amministrazione comunale di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8003)

**Autorizzazione al comune di Tavullia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 175, l'Amministrazione comunale di Tavullia (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8005)

**Autorizzazione al comune di Cagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 29 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 115, l'Amministrazione comunale di Cagli (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 63.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8006)

**Autorizzazione al comune di Serra Sant'Abbondio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 8 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 88, l'Amministrazione comunale di Serra Sant'Abbondio (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8004)

**Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961**

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1961, registro n. 32 Interno, foglio n. 398, l'Amministrazione comunale di Pentone (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.725.126. per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8128)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto di argine del fiume Arno, in comune di Calcinaia (Pisa).**

Con decreto 7 giugno 1961, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente un tratto di argine del fiume Arno, segnato nel catasto del comune di Calcinaia (Pisa), al foglio n. 11, particella 39/*b*, di mq. 1200, ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 novembre 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Pisa, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(8019)

## MINISTERO DELLA SANITA'

**Approvazione della modifica dell'art. 14 del regolamento della Scuola-convitto per puericultrici istituita dall'Opera nazionale maternità infanzia presso il Pensionato lattanti e divezzi «Luigi Concetti» di Roma.**

Con decreto n. 300.7.11.70/1.177 in data 20 ottobre 1961 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, è stata approvata la modifica dell'art. 14 del regolamento della Scuola-convitto per puericultrici istituita presso il pensionato lattanti e divezzi «Luigi Concetti» di Roma.

(8090)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa «La Partenope Laboriosa», con sede in Napoli.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 novembre 1961 il dott. Giorgio Tosti è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «La Partenope Laboriosa», con sede in Napoli, già messa in liquidazione coatta amministrativa con decreto in data 5 luglio 1961, in sostituzione del dott. Armando Migliaccio.

(8023)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 256

**Corso dei cambi del 1° dicembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | — | 620,60 | 620,62 | 620,60 | 620,61 | 620,60 | 620,60 | 620,65 | 620,60 | 620,60 |
| $ Can. | — | 595,15 | 594,50 | 594,65 | 593,90 | 594,47 | 594,75 | 594,60 | 594,95 | 594,50 |
| Fr. Sv. | — | 143,76 | 143,76 | 143,78 | 143,24 | 143,71 | 143,7525 | 143,70 | 143,72 | 143,75 |
| Kr. D. | — | 90,20 | 90,20 | 90,19 | 90,15 | 90,21 | 90,1825 | 90,20 | 90,21 | 90,20 |
| Kr. N. | — | 87,25 | 87,21 | 87,20 | 87,15 | 87,23 | 87,20 | 87,25 | 87,23 | 87,26 |
| Kr. Sv. | — | 120,09 | 120,10 | 120,10 | 120,10 | 120,12 | 120,085 | 120,15 | 120,13 | 120,10 |
| Fol. | — | 172,55 | 172,57 | 172,60 | 172,55 | 172,49 | 172,58 | 172,45 | 172,50 | 172,45 |
| Fr. B. | — | 12,47 | 12.471 | 12,47 | 12,465 | 12,47 | 12,4685 | 12,46 | 12,47 | 12,47 |
| Fr. Fr. (N.F.) | — | 126,53 | 126,53 | 126,54 | 126,55 | 126,52 | 126,51 | 126,50 | 126,53 | 126,80 |
| Lst. | — | 1745 — | 1744,95 | 1745,05 | 1745 — | 1746,50 | 1744,95 | 1746,80 | 1746,40 | 1745 — |
| Dm. occ. | — | 155,08 | 155,11 | 155,08 | 155,07 | 155,12 | 155,065 | 155,15 | 155,15 | 155,10 |
| Scell. Austr. | — | 24,035 | 24,045 | 24,04 | 24 — | 24,04 | 24,0385 | 24,03 | 24,03 | 24,03 |
| Escudo Port. | — | 21,78 | 21,80 | 21,78 | 21,70 | 21,78 | 21,755 | 21,79 | 21,79 | 21,785 |

**Media dei titoli del 1° dicembre 1961**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 100,40 |
| Id. 3,50 % 1902 | 100,40 |
| Id. 5 % 1935 | 106,90 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100 — |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 87,80 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 101,75 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 100,075 |
| Id. 5 % 1936 | 101,775 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 100,075 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 100,075 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962) | 101,50 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 102,075 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1964) | 102,75 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1965) | 102,70 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1966) | 103,15 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 103,10 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 103,325 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 103,675 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 102,675 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 1° dicembre 1961**

| Valuta | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 620,60 |
| 1 Dollaro canadese | 594,70 |
| 1 Franco svizzero | 143,766 |
| 1 Corona danese | 90,186 |
| 1 Corona norvegese | 87,20 |
| 1 Corona svedese | 120,092 |
| 1 Fiorino olandese | 172,59 |
| 1 Franco belga | 12,469 |
| 1 Franco nuovo (N.F.) | 126,525 |
| 1 Lira sterlina | 1745 — |
| 1 Marco germanico | 155,672 |
| 1 Scellino austriaco | 24,039 |
| 1 Escudo Port. | 21,767 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Concorso per esami e per titoli, a duecento posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) n. P. 2.1.1.245/104127, in data 25 luglio 1961;

Vista la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 2 agosto 1961, di elevare a duecento i posti da mettere a concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti del diploma di maturità od abilitazione o titolo equipollente (Istituto medio di secondo grado), rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 11 agosto 1961

*Il Ministro*: SPATARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *settembre* 1961
*Registro n.* 44 *Ufficio risc. ferrovie, foglio n.* 5. — BONOMI

---

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capi stazione in prova alle dipendenze della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Al concorso non sono ammesse le donne.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma di maturità od abilitazione o titolo equipollente (Istituto medio di 2° grado), rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

I candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche quello richiesto.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 200 e redatta in conformità al modello allegato *B*, dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite nemmeno di pubbliche Amministrazioni, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il vito del proprio capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i canditati dovranno dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, nè ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco), di telegrafia e di dattilografia debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. — *Limite di età*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il limite di 30 anni di età è elevato:

*a*) di due anni: per i coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

*b*) di un anno: per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) di cinque anni: per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico;

per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine ed altri ordigni esplosivi diversi dalle mine, sempre che si trovino nelle condizioni volute dalle norme vigenti in materia;

per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranià dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*d*) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

*e*) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni sopraindicate possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

*f*) il limite di età è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ovvero per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici delle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; infine, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. (Non sono ammessi a tale beneficio: 1) gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella, allegato « A » del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dal 3 al 6 della categoria 10ª; 2) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella, allegato « B » del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa);

per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

per gli assuntori che abbiano esercitato, come tali, per almeno 5 anni, mansioni assimilabili a quelle normalmente espletate dai capi stazione. Il limite del compimento del 45º anno di età è riferito alla data del presente bando e non a quella di scadenza del termine di presentazione delle domande, a norma della legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

*g*) si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio del personale delle Ferrovie dello Stato dirigente delle stazioni;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

5. — *Diario delle prove di esame*
*Comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduti di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

6. — *Requisiti fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

*a*) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

*b*) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

*c*) essere prematuramente esonerati per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari:

statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visiva 10/10 per ciascun occhio, raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre positiva 4 diottrie o negativa 5 diottrie purchè la differenza fra la correzione dei due occhi non sia superiore a tre diottrie; campo visivo normale: senso cromatico normale alla prova con le tavole pseudoisocromatiche di « Ishihara »; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità per l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica, alla quale saranno sottoposti soltanto i vincitori del concorso, verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio ragioneria, tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

Al pagamento della tassa suddetta non sono tenuti i candidati in servizio di ruolo nelle ferrovie dello Stato.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario - Mod. San. 6 - si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi 10 giorni — una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, domanda su carta bollata da L. 200 corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente punto 5.

I candidati che, nel loro interesse, intendono accertarsi se sono in possesso dei requisiti fisici prescritti possono chiedere, prima degli esami, di essere sottoposti ad una visita medica preventiva da praticarsi presso gli Ispettorati sanitari delle ferrovie dello Stato. A tal fine debbono presentare domanda a questa Direzione generale - Servizio personale - Ufficio concorsi, allegando la ricevuta del versamento di L. 105 effettuata sul c/c postale di cui sopra.

Si sottolinea che le risultanze di tale visita medica non sono impegnative per l'Azienda in quanto i vincitori del concorso stesso saranno sottoposti, prima dell'assunzione, a nuovo accertamento sanitario; peraltro essi verranno esentati dal pagamento della citata tassa.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice e i membri aggregati per l'espletamento delle prove facoltative seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

I provvedimenti di nomina della Commissione e dei membri aggregati verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito con altro membro.

8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui l'allegato *A*.

Alle prove facoltative di cui al punto 2 del presente bando, saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza della lingua prescelta.

La prova facoltativa di telegrafia consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato « Morse » di un brano scelto dalla Commissione.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella copiatura a macchina di un brano scelto dalla Commissione.

Di ciascun esame facoltativo sarà tenuto conto soltanto se il concorrente avrà riportato una votazione non inferiore alla metà dei punti disponibili per ciascuna prova.

Per tale votazione la Commisisone disporrà di:

1 punto per ciascuna delle lingue estere e precisamente punti 0,50 per la prova scritta e punti 0,50 per quella orale;

punti 0,20 per la prova di telegrafo;

punti 0,20 per la prova di dattilografia.

Per ciascuna prova obbligatoria, la Commissione disporrà dei seguenti punti:

| | |
|---|---|
| Composizione in lingua italiana | punti 10 |
| Problema | » 10 |
| Prova orale | » 10 |

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

9. — *Titoli di merito - Preferenze - Riserva posti e graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali, professionali e pubblicazioni) nonchè quelli di preferenza fra candidati classificati a pari merito e quelli che dànno luogo a riserva di posti.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti, così suddivisi:

*A*) 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10. Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio su indicato, non deve tenersi conto delle materie di: religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica, anche se quest'ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale.

*B*) 2 punti, al massimo, per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

*a*) fino a punti 0,50 per il diploma di laurea;

*b*) fino a punti 0,20 per ogni altro diploma di istituto di istruzione di 2° grado;

*c*) fino a punti 0,30 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato alle dipendenze delle ferrovie dello Stato o nei reparti ferroviari del Genio - Esercizio linee ferroviarie;

*d*) fino a punti 0,15 per ognuna delle abilitazioni conseguite ai servizi di stazione (viaggiatori e bagagli, gestione merci, telegrafo e movimento) a favore dei candidati che si trovino in servizio alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

*e*) fino a punti 0,20 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra Amministrazione statale per qualifica corrispondente a quella di capo stazione.

I punteggi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono cumulabili tra loro purchè, complessivamente, non si superino i previsti 2 punti.

Inoltre, in applicazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, agli assuntori partecipanti al presente concorso sarà assegnato il seguente particolare punteggio:

punti 0,30 per ogni anno di servizio prestato;

punti 0,15 per ognuna delle abilitazioni ai servizi di stazione conseguite (gestioni viaggiatori-bagagli, merci, telegrafo e movimento) come per i candidati di cui alla precedente lettera *d*).

La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale, il voto riportato in ciascuna prova facoltativa nonchè quello conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine che segue:

*a*) gli insigniti di medaglia al valor militare;

*b*) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

*c*) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

*d*) i mutilati ed invalidi per servizio;

*e*) gli orfani di guerra;

*f*) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

*g*) gli orfani dei caduti per servizio;

*h*) i feriti in combattimento;

*i*) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi famiglia numerosa;

*l*) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

*m*) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

*n*) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

*o*) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

*p*) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

*q*) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

*r*) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 1960, il 5 % dei posti messi a concorso è riservato agli assuntori che abbiano esercitato, come tali, per almeno cinque anni, mansioni assimilabili a quelle normalmente espletate dai capi stazione, oltre a possedere tutti gli altri requisiti richiesti, e che non abbiano superato, alla data del presente bando, il 45° anno di età.

In appliaczione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, il 2 % dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova, scritta e orale, una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al successivo decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esami nella lingua tedesca. In tal caso però essi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame su tema scritto ed un conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,25 su 0,50. Detto esame di lingua italiana verrà considerato anche come prova facoltativa ai fini dell'assegnazione del punteggio complementare.

I candidati stessi concorrono alla riserva del 2 % dei posti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 1396-51 e 1507-56 citati nel precedente comma. Detta riserva, riferita ai 200 posti messi a concorso, viene fissata a 4 posti.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

10. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

*a*) diploma originale del titolo di studio di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

*b*) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale;

*c*) estratto dell'atto di nascita;

*d*) certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

*e*) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;

*f*) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

Qualora per fatto dell'autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, provvisoriamente, nel termine cennato, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo: quelli dichiarati indigenti dalla autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà tuttavia produrre il titolo di studio prescritto qualora non risulti già acquisito agli atti della Azienda.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato ripetuto termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

11. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere — con esito positivo — il prescritto periodo di prova, salvo la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Il personale assunto ha l'obbligo, prima del termine del periodo di prova, di frequentare i corsi di formazione professionale, di sostenere gli esami per l'accertamento dell'idoneità e di conseguire le abilitazioni prescritte per la qualifica di capo stazione.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio di prova.

Ai dipendenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni dello Stato, che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di capo stazione in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, verranno restituiti, a tutti gli effetti, nella qualifica di provenienza.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumessero servizio nella località loro assegnata o nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dal diritto all'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria.

Roma, addì 11 agosto 1961

ALLEGATO A

PROVE DI ESAME

*Prove scritte*:

1. Composizione italiana, su tema di cultura generale.
2. Problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

*Prova orale*:

Italiano - Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

*Elementi di diritto civile*:

Persone fisiche e persone giuridiche - Capacità - Patria potestà, tutela e curatela - Cittadinanza - Domicilio - Parentela e affinità - Filiazione legittima e illegittima - Affiliazione - Beni mobili e immobili - Demanio pubblico - Modi di acquisto della proprietà - Limitazione al diritto di proprietà - Fonti, oggetto delle obbligazioni - Loro adempimento; inadempimento Mora - Colpa e dolo - Contratto - Suoi requisiti ed effetti - Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione - Contratto di trasporto - Mandato - Deposito (nozioni generali) - Prescrizione.

*Elementi di diritto pubblico*:

*A*) Organi costituzionali dello Stato italiano, funzioni e prerogative - Le Assemblee legislative.

*B*) L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano Amministrazione governativa centrale: I Ministeri e le altre Amministrazione autonome - Ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - Amministrazione governativa locale - I Comuni e le Provincie - La giustizia nell'Amministrazione: Il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

*Nozioni di statistica*:

Procedimenti aritmetici e grafici - Tecnica dei diagrammi e cartogrammi - Primi elementi di calcolo delle probabilità - I numeri indici e la loro applicazione - Tavole di sopravvivenza e di mortalità - Movimento ferroviario in Italia - Intensità e distribuzione nelle varie Regioni.

*Storia*:

Storia moderna e contemporanea di Europa con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia.

*Geografia*:

Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica; antropica di ognuno di essi) - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

*Matematica*:

*A*) Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e delle monete estere non decimali con quelle decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composto - Regola di interesse semplice e composto e di società - Estrazione della radice quadrata.

*B*) Algebra: Operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazioni di primo e secondo grado - Logaritmi.

*C*) Geometria: Figure piane e solide. Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piane - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

ALLEGATO B

Su carta bollata da L. 200.

*Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi).* — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . . . . . . nato il (2) . . . . . . . . . . . . . . . . (Prov. . . . .) residente a . . . . . . . presa conoscenza dell'avviso-programma in data 11 agosto 1961 per il concorso a duecento posti di capo stazione in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito presso l'Istituto . . . . . . nell'anno scolastico . . . .

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (4).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive (5).

(6) . . . . . . . . ;

Data . . . . . . . .

Indirizzo . . . . . . .

Firma . . . . . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età, di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di lingue estere, di telegrafo, di dattilografia dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intende essere esaminato.

(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato la data e le località relative.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(6) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

**(7015)**

---

**Concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) n. P. 2.1.1.245/104127, in data 25 luglio 1961;

Vista la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 2 agosto 1961, di elevare a duecento i posti da mettere a concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti del diploma di maturità od abilitazione o titolo equipollente (Istituto medio di 2° grado), rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 11 agosto 1961

*Il Ministro:* SPATARO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1961*
*Registro n. 44 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 6.* - BONOMI

---

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo gestione in prova alle dipendenze della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Al concorso non sono ammesse le donne.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti di diploma di maturità od abilitazione o titolo equipollente (Istituto medio di 2° grado), rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata.

I candidati muniti di titolo di studio superiore sono obbligati a presentare anche quello richiesto.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 200 e redatta in conformità al modello allegato *B*), dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del proprio capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

In detta domanda i candidati dovranno dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità nel caso di dispersione di comuni-

cazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dello indirizzo stesso, nè ovviamente per eventuali disguidi postali o telegrafici.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco) di telegrafo e di dattilografia debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

3. — *Limite di età*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il limite di 30 anni di età è elevato:

*a*) di due anni: per i coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

*b*) di un anno: per ogni figlio vivente alla data medesima;

*c*) di 5 anni:

per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico;

per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine, semprechè si trovino nelle condizioni volute dalle norme vigenti in materia;

per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

per gli alto-atesini e le persone residenti primo del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*d*) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

*e*) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni sopraindicate possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

*f*) il limite di età è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione: per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ovvero per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; infine, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. (Non sono ammessi a tale beneficio: 1) gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella, allegato *A* del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dal 3 al 6 della categoria 10ª); 2) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella, allegato *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa);

per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

*g*) si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio del personale delle ferrovie dello Stato dirigenti delle stazioni;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

4. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, a norma dell'articolo 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

5. — *Diario delle prove di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduti di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

6. — *Requisiti fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

*a*) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

*b*) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

*c*) essere prematuramente esonerati per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50, acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre positiva 4 diottrie o negativa 5 diottrie purchè la differenza fra la correzione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie; campo visivo normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità per l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica, alla quale saranno sottoposti soltanto i vincitori del concorso, verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 1/50795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria, tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

Al pagamento della tassa suddetta non sono tenuti i candidati in servizio di ruolo nelle ferrovie dello Stato.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario, Mod. San. 6, si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere, entro i successivi 10 giorni, una visita medica di revisione. A tale fine gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, domanda su carta bollata da L. 200 corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente punto 5.

I candidati che, nel loro interesse, intendano accertarsi se sono in possesso dei requisiti fisici prescritti possono chiedere, prima degli esami, di essere sottoposti ad una visita medica preventiva da praticarsi presso gli Ispettorati sanitari delle ferrovie dello Stato. A tal fine debbono presentare domanda a questa Direzione generale - Servizio personale - Ufficio concorsi, allegando la ricevuta del versamento di L. 105 effettuata sul c/c postale di cui sopra.

Si sottolinea che le risultanze di tale visita medica non sono impegnative per l'Azienda in quanto i vincitori del concorso stesso saranno sottoposti, prima dell'assunzione, a nuovo accertamento sanitario; peraltro essi verranno esentati dal pagamento della citata tassa.

## 7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice e i membri aggregati per l'espletamento delle prove facoltative seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

I provvedimenti di nomina della Commissione e dei membri aggregati verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito con altro membro.

## 8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui l'allegato A.

Alle prove facoltative di cui al punto 2 del presente bando, saranno sottoposti soltanto i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza della lingua prescelta.

La prova facoltativa di telegrafo consisterà nella trasmissione e ricevimento su apparato «Morse» di un brano scelto dalla Commissione.

La prova facoltativa di dattilografia consisterà nella copiatura a macchina di un brano scelto dalla Commissione.

Di ciascun esame facoltativo sarà tenuto conto soltanto se il concorrente avrà riportato una votazione non inferiore alla metà dei punti disponibili per ciascuna prova.

Per tale votazione la Commissione disporrà di:

1 punto per ciascuna delle lingue estere e precisamente punti 0,50 per la prova scritta e punti 0,50 per quella orale;

punti 0,20 per la prova di telegrafo;

punti 0,20 per la prova di dattilografia.

Per ciascuna prova obbligatoria, la Commissione disporrà dei seguenti punti:

| | |
|---|---|
| Composizione in lingua italiana | punti 10 |
| Problema | » 10 |
| Prova orale | » 10 |

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato 6 punti su 10.

## 9. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti e graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali, professionali e pubblicazioni) nonchè quelli di preferenza fra candidati classificati a pari merito e quelli che danno luogo a riserva di posti.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

*A*) 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10. Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio su indicato, non deve tenersi conto delle materie di: religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica, anche se quest'ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale;

*B*) 2 punti, al massimo, per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

*a*) fino a punti 0,50 per il diploma di laurea;

*b*) fino a punti 0,20 per ogni altro diploma di istituto d'istruzione di 2° grado;

*c*) fino a punti 0,30 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato alle dipendenze delle ferrovie dello Stato o nei reparti ferroviari del Genio - Esercizio linee ferroviarie;

*d*) fino a punti 0,15 per ognuna delle abilitazioni conseguite ai servizi di stazione (viaggiatori e bagagli, gestione merci, telegrafo e movimento) a favore dei candidati che si trovino in servizio alle dipendenze dell'Azienda delle ferrovie dello Stato;

*e*) fino a punti 0,20 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra Amministrazione statale per qualifica corrispondente a quella di capo gestione.

I punteggi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono cumulabili fra loro purchè, complessivamente, non si superino i previsti punti 2.

La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale, il voto riportato in ciascuna prova facoltativa nonchè quello conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine che segue:

*a*) gli insigniti di medaglia al valor militare;
*b*) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
*c*) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
*d*) i mutilati ed invalidi per servizio;
*e*) gli orfani di guerra;

*f*) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
*g*) gli orfani dei caduti per servizio;
*h*) i feriti in combattimento;
*i*) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
*l*) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della scuola superiore della pubblica Amministrazione tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
*m*) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
*n*) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
*o*) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
*p*) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
*q*) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
*r*) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata:
1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di combattente e categorie assimilate, nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1395, prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, il 2 % dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova, scritta e orale, una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al successivo decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso, possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esami nella lingua tedesca. In tal caso però essi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame su tema scritto ed una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,25 su 0,50. Detto esame di lingua italiana verrà considerato anche come prova facoltativa ai fini dell'assegnazione del punteggio complementare.

I candidati stessi concorrono alla riserva del 2 % dei posti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 1395/51 e 1507/56 citati nel precedente comma. Detta riserva, riferita ai 200 posti messi a concorso, viene fissata a 4 posti.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

### 10. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:
*a*) diploma originale del titolo di studio di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
*b*) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale;
*c*) estratto dell'atto di nascita;
*d*) certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;
*e*) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;
*f*) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono).

Qualora per fatto dell'autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, provvisoriamente, nel termine cennato, una dichiarazione della stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà tuttavia produrre il titolo di studio prescritto qualora non risulti già acquisito agli atti della Azienda.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

### 11. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere, con esito positivo, il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'articolo 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

Il personale assunto ha l'obbligo, prima del termine del periodo di prova, di frequentare i corsi di formazione professionale, di sostenere gli esami per l'accertamento della idoneità e conseguire le abilitazioni prescritte per la qualifica di capo gestione.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio di prova.

Ai dipendenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni dello Stato, che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di capo gestione in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore; peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, verranno restituiti, a tutti gli effetti, nella qualifica di provenienza.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumessero servizio nella località loro assegnata e, nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dal diritto all'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato) ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria.

Roma, addì 11 agosto 1961

---

ALLEGATO *A*

PROVE DI ESAME

*Prove scritte*:
1. Composizione italiana, su tema di cultura generale.
2. Problema di aritmetica, algebra e geometria piana e solida.

*Prova orale*:
Italiano - Interrogazione sulla composizione scritta presentata dal candidato.

*Elementi di diritto civile*:

Persone fisiche e persone giuridiche - Capacità - Patria potestà, tutela e curatela - Cittadinanza - Domicilio - Parentela e affinità - Filiazione legittima e illegittima - Affiliazione - Beni mobili e immobili - Demanio pubblico - Modi di acquisto della proprietà - Limitazione al diritto di proprietà - Fonti, oggetto delle obbligazioni - Loro adempimento; inadempimento - Mora - Colpa e dolo - Contratto - Suoi requisiti ed effetti - Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione - Contratto di trasporto - Mandato - Deposito (nozioni generali) - Prescrizione.

*Elementi di diritto pubblico*:

*A*) Organi costituzionali dello Stato italiano, funzioni e prerogative - Le Assemblee legislative.

*B*) L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano - Amministrazione governativa centrale: I Ministeri e le altre Amministrazioni autonome - Ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - Amministrazione governativa locale - I Comuni e le Provincie - La giustizia nell'Amministrazione: Il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

*Nozioni di statistica*:

Procedimenti aritmetici e grafici - Tecnica dei diagrammi e cartogrammi - Primi elementi di calcolo delle probabilità - I numeri indici e la loro applicazione - Tavole di sopravvivenza e di mortalità - Movimento ferroviario in Italia - Intensità e distribuzione nelle varie regioni.

*Storia*:

Storia moderna e contemporanea di Europa con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia.

*Geografia*:

Descrizione fisica, antropica ed economica d'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gli altri Stati di Europa (descrizione generale fisica: antropica di ognuno di essi). I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

*Matematica*:

*A*) Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e delle monete estere non decimali con quelle decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composto - Regola di interesse semplice e composto e di società - Estrazione della radice quadrata.

*B*) Algebra: Operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazioni di primo e secondo grado - Logaritmi.

*C*) Geometria: Figure piane e solide. Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie e delle figure piane - Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

---

(Su carta bollata da L. 200) ALLEGATO *B*

*Alla direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale (concorsi)* - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . nato il (2) . . . a . . (Prov. . . . . . . . .) residente a . . . . . presa conoscenza dell'avviso-programma in data 11 agosto 1961 per il concorso a duecento posti di capo gestione in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di . conseguito presso l'Istituto . . . . . . . . nell'anno scolastico . . . . . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (4).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive (5).

(6) . . . . . . . . . . .

Indirizzo . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

Firma . . . . . . . . . . . . . . .
(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età, di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dello avviso-programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative di telegrafo, di dattilografia e di lingue estere dovrà aggiungere nella domanda, la relativa richiesta, indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intende essere esaminato.

(4) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(5) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(6) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

**(7016)**

---

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria di merito del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Imperia.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 20 gennaio 1961, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Imperia;

Visto il decreto ministeriale in data 15 novembre 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Imperia, nell'ordine appresso indicato:

1. Montanaro dott. Pierino . . . punti 86,14 su 132
2. Vucusa dott. Riccardo . . . . » 85,46 »
3. Di Pilla dott. Giovannangelo . . . » 85,05 »
4. Bonasia dott. Michele . . . . » 83,54 »
5. Cantanna dott. Pietro . . . . » 82,29 »
6. Soardi dott. Mario . . . . . » 82,02 »
7. Schiavina dott. Renato . . . . » 81,54 »
8. Scolari Mario . . . . . . » 81,51 »
9. Bitetti dott. Giuseppe . . . . » 81,29 »
10. Rossetti dott. Ermenegildo . . . » 80,34 »
11. Zaffarano dott. Michele . . . . » 79,82 »
12. Zuanni dott. Federico . . . . » 78,92 »
13. Di Santo dott. Angelo . . . . » 78 — »
14. Di Simine dott. Eugenio . . . . » 77,73 »
15. Petrillo dott. Alfonso . . . . » 77,43 »
16. Quadri dott. Luigi . . . . » 75,85 »
17. Schinco dott. Emilio . . . . » 75,14 »
18. Aniceti dott. Dante . . . . » 74,67 »
19. Greco dott. Lorenzo . . . . » 74,57 »

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20. | Locatelli De Maestri dott. Giuseppe | punti | 73,89 | su 132 |
| 21. | Cardinali dott. Vincenzo Giov. | » | 72,77 | » |
| 22. | Pelosi dott. Luigi | » | 72,68 | » |
| 23. | Gaetani Dante | » | 72,16 | » |
| 24. | Rodighiero dott. Rocco | » | 71,40 | » |
| 25. | Dal Pozzo dott. Ettore | » | 71,27 | » |
| 26. | Sardella dott. Pasquale | » | 70,73 | » |
| 27. | Costanzo dott. Giuseppe | » | 70,45 | » |
| 28. | Rabacchino dott. Ferdinando | » | 70.71 | » |
| 29. | Monaco dott. Settimio | » | 69,96 | » |
| 30. | Tusoni Romolo | » | 69,02 | » |
| 31. | Colonna Giovanni | » | 69 — | » |
| 32. | Pieschi dott. Antonio | » | 68,95 | » |
| 33. | Venuti dott. Eustachio | » | 68,67 | » |
| 34. | Calvano Carlo | » | 68,58 | » |
| 35. | Spezia Roberto | » | 68,50 | » |
| 36. | Panebianco dott. Gaetano | » | 68 — | » |
| 37. | Guerrieri dott. Domenico | » | 67,87 | » |
| 38. | Bertinetti dott. Mario | » | 65,97 | » |
| 39. | Di Pietro Giuseppe | » | 63,70 | » |
| 40. | Vaccarella dott. Giuseppe | » | 61,08 | » |
| 41. | Mancinelli dott. Oliviero | » | 61,02 | » |
| 42. | Cucchieri dott. Walter | » | 59,93 | » |

Il presente decreto sarà pupblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(8092)

---

**Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nel comune di Forlì**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 aprile 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (gr. I) vacante nel comune di Forlì;

Visto il decreto ministeriale in data 11 novembre 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (gr. I) vacante nel comune di Forlì, nell'ordine appresso indicato:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Polazzi dott. Tito | punti | 83.83 | su 132 |
| 2. | Ferrari dott. Gino | » | 83,01 | » |
| 3. | Madau Diaz dott. Gaetano | » | 82,66 | » |
| 4. | Emiliani Nicola | » | 81.60 | » |
| 5. | Frajese dott. Vittorio | » | 81,50 | » |
| 6. | Perta dott. Angelo | » | 81.24 | » |
| 7. | Ferro dott. Girolamo | » | 79,04 | » |
| 8. | De Palo dott. Vittorio | » | 77,64 | » |
| 9. | Ferraro dott. Domenico | » | 76,81 | » |
| 10. | Romano dott. Antonio | » | 76,26 | » |
| 11. | Menduni dott. Attilio | » | 75,86 | » |
| 12. | Merolli dott. Rocco | » | 75,62 | » |
| 13. | Rianò dott. Enrico | » | 74,18 | » |
| 14. | Calabro Vincenzo | » | 74 — | » |
| 15. | Napolino dott. Francesco | » | 73,87 | » |
| 16. | Succi Cimentini dott. Flobert | » | 73,58 | » |
| 17. | De Lisi dott. Leonardo | » | 73,52 | » |
| 18. | Russo Ferruccio | » | 72.50 | » |
| 19. | Messina dott. Francesco | » | 72,10 | » |
| 20. | Gaetti dott. Giuseppe | » | 71,75 | » |
| 21. | Novaga Arvedo | » | 70,16 | » |
| 22. | Facciolo F. Paolo | » | 66,50 | » |

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(8077)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROVIGO

**Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rovigo alla data del 30 novembre 1959.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 505 in data 10 aprile 1960, con il quale fu bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo al 30 novembre 1959;

Visti i verbali originali redatti dalla Commissione giudicatrice;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti dichiarate idonee, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riscontrata la regolarità degli atti;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti idonee nel concorso di cui alle premesse:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrelli Delia | punti | 53,626 | su 100 |
| 2. | Ziliotto Natalina | » | 52,368 | » |
| 3. | Bregola Carla | » | 51,671 | » |
| 4. | Altafin Luigina | » | 51,468 | » |
| 5. | Biscuola Maria Ginevra | » | 50,591 | » |
| 6. | Magri Loretta Maria | » | 50,410 | » |
| 7. | Fozzati Wanda | » | 49,841 | » |
| 8. | Stecchi Marcellina | » | 49,564 | » |
| 9. | Mischiatti Clementina | » | 49.188 | » |
| 10. | Paparella Ferdinanda | » | 49,000 | » |
| 11. | Pistoia Liliana | » | 48,939 | » |
| 12. | Rossi Adriana | » | 48,599 | » |
| 13. | Moresco Anna Maria | » | 48,233 | » |
| 14. | Buzzola Alvina Alda | » | 48,088 | » |
| 15. | Caniatti Iolanda | » | 47.439 | » |
| 16. | Ferro Maria Elisabetta | » | 46,750 | » |
| 17. | Moretto Liliana | » | 45.748 | » |
| 18. | Bartolini Caterina | » | 45,533 | » |
| 19. | Scutari Teresa | » | 45,170 | » |
| 20. | Pavani Anna Teresa | » | 45,141 | » |
| 21. | Zamana Diomira | » | 44,636 | » |
| 22. | Marchi Mirella | » | 43.366 | » |
| 23. | Furegato Pierina | » | 43,000 | » |
| 24. | Bolognese Maria | » | 42.790 | » |
| 25. | Vernizzi Idelmina | » | 41.935 | » |
| 26. | Gresele Lea | » | 41,833 | » |
| 27. | Antoni Albonea | » | 40,729 | » |
| 28. | Belcaro Udina | » | 40,342 | » |
| 29. | Tessinari Marta Maria, orfana di guerra | » | 40.000 | » |
| 30. | Monari Alberta | » | 40.000 | » |
| 31. | Doatti Grazia | » | 39.118 | » |
| 32. | Rumiati Rosina | » | 38,042 | » |
| 33. | Menesi Magda | » | 38.000 | » |
| 34. | Rinaldi Rosa Franca | » | 37.060 | » |
| 35. | Duffini Ismene | » | 36.545 | » |
| 36. | Antonioli Ivana | » | 36,450 | » |
| 37. | Vascellari Enni Vera | » | 35,170 | » |

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Rovigo, dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 21 novembre 1961

*Il medico provinciale*: MARRA

---

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 21 novembre 1961, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1959;

Ritenuta la necessità di procedere all'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso;

Tenute presenti le sedi di preferenza indicate da ciascuna concorrente nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici della sede a fianco indicata:

1) Petrelli Delia: Corbola (condotta unica);

2) Ziliotto Natalina: Giacciano con Baruchella (2ª condotta - frazione Zelo).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Rovigo, dell'Ufficio del medico provinciale di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 21 novembre 1961

*Il medico provinciale*: MARRA

(8089)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1522 del 20 aprile 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1960;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine dei medici della Provincia e dei Comuni interessati;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

*Presidente*:

Granato dott. Italo, vice prefetto.

*Componenti*:

Susanna dott. Leonino, medico provinciale superiore;

Peruzzo prof. Luciano, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Fermo;

Geraci dott. Enzo, primario medico dell'Ospedale civile di San Benedetto del Tronto;

Muzzarelli dott. Erminio, medico condotto di Fermo.

Le funzioni di segretario della predetta Commissione saranno disimpegnate dal dott. Salvatore Tumbiolo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e di questo Ufficio.

Ascoli Piceno, addì 17 novembre 1961

*Il medico provinciale*: SUSANNA

(8030)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLÌ

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì**

IL MEDICO PROVINCIALE

(*Omissis*).

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì al 30 novembre 1960, è costituita come appresso:

*Presidente*.

Simonini dott. Ennio, vice prefetto ispettore.

*Componente*:

Gaviano dott. Luigi, medico provinciale superiore;

Gagliardi prof. dott. Leone, specialista in ostetricia e ginecologia;

Gallerani dott. Camillo, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Forlì;

Bolognesi Giorgina, ostetrica condotta di ruolo del comune di Castrocaro e Terra del Sole.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate al dott. Antonio Valsecchi, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

(*Omissis*).

Forlì, addì 23 novembre 1961

*Il medico provinciale*: GAVIANO

(8085)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.